



**UNIONE
NAZIONALE
IMPRESE DI
VIGILANZA**

Prot. n. 23

Roma, 02 Febbraio 2024

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**
cnr.procura.bari@giustiziacert.it

OGGETTO: Gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, servizi fiduciari e altri servizi aggiuntivi presso le strutture dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari (CIG A03128E6B2). Esposto.

La scrivente Associazione, a tutela dei lavoratori e degli interessi delle aziende associate, alcune delle quali attualmente esecutrici dei servizi di cui alla procedura in oggetto, ritiene di segnalare la possibile violazione di disposizioni di legge e, a tal fine, espone quanto segue: dalla disamina della documentazione di gara si evince che la stazione appaltante A.O.U.C. Policlinico di Bari:

- ✓ ha ridotto il monte ore dei servizi di vigilanza del 44,90% e quello dei servizi fiduciari del 12,55% (riferimento art. 9 del disciplinare di gara).
La diminuzione del monte ore dell'appalto, rispetto a quello precedente del 2019, determina una conseguente riduzione occupazionale che sfocerà inevitabilmente in licenziamenti collettivi dato che non sarà possibile collocare il gran numero di personale in esubero in altri servizi. Tale diminuzione, peraltro, non consente la redazione di alcun piano di assorbimento, seppur richiesto nella procedura di gara, in quanto il numero delle risorse elencate nel documento denominato "*Elenco personale clausola sociale*" è maggiore rispetto al numero di risorse che troverà impiego nel futuro contratto.
- ✓ nell'attuale procedura di gara ha fissato, per i servizi fiduciari, una base d'asta di € 15,07/ora, addirittura inferiore a quella posta a base d'asta nella procedura del 2019 di € 15,50/ora.

La base d'asta risulta pertanto non congrua e, in particolare:

a) la tariffa oraria posta a base d'asta per i servizi fiduciari, oltre ad essere inferiore a quella della procedura di gara del 2019, risulta non congrua e soprattutto ingiustificata alla luce sia del rinnovo del *CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari* (rinnovato dopo oltre 7 anni dal precedente rinnovo), sia in ragione degli interventi della magistratura che ha ritenuto le migliorie economiche concordate nel nuovo CCNL da OO.SS. e parti datoriali, non sufficienti a rispettare la soglia minima salariale, atta a garantire quelle condizioni di vita decorose richiamate dalla Carta costituzionale.

La magistratura, come noto, è intervenuta commissariando alcune fra le più importanti aziende del settore e determinando una rivalutazione degli accordi sindacali che prevedono un aumento delle



**UNIONE
NAZIONALE
IMPRESE DI
VIGILANZA**

retribuzioni di circa il 40,00% rispetto all'incremento complessivo del nuovo CCNL di categoria che si attesta a circa il 15,00%;

b) in merito alla tariffa oraria posta a base d'asta per i servizi di vigilanza, si deve considerare che alla data odierna il nuovo CCNL è ancora in fase di stesura definitiva, ma sicuramente si andrà incontro ad un ulteriore aumento salariale a favore delle guardie giurate, per equiparare i livelli salariali a quelli ottenuti dagli operatori fiduciari.

Non si comprende, quindi, come il bando in oggetto, pubblicato nei giorni scorsi, non solo non tenga conto di tali cambiamenti imposti al settore, ma addirittura ponga a base d'asta tariffe unitarie inferiori rispetto al bando precedente e che, evidentemente, non tengono in modo conto degli aumenti salariali determinatisi per via dell'intervento delle Procure che trovano, peraltro, conferma nella più recente giurisprudenza del lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa *“In tema di bandi delle gare pubbliche, tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare ad un'impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita: il carattere escludente di una siffatta clausola deve essere verificato e apprezzato in concreto, cioè anche in relazione allo specifico punto di vista dell'impresa e della sua specifica organizzazione imprenditoriale.”* (Consiglio di Stato n. 2004/2020).

Ciò premesso, si rappresenta che l'importo posto a base della gara in oggetto non consente di sostenere la copertura dei costi e la remunerazione del capitale impegnato per l'esecuzione della commessa, oltre ad escludere un sia pur minimo margine di utile. Per tale motivo questa Associazione ha già invitato la Stazione Appaltante a revocare in autotutela la procedura in corso perché non conforme alla normativa vigente e ad avviare una nuova procedura che presentasse i caratteri della sostenibilità dei costi.

La citata Stazione Appaltante non ha, finora, ritenuto di aderire all'invito, nonostante anche la contestuale proclamazione dello stato di agitazione da parte delle OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS.

Tanto si segnala a codesta Procura della Repubblica per le valutazioni e le eventuali, discendenti determinazioni.

Il Segretario Generale


Anna Maria Domenici